

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3755/89 DEL CONSIGLIO****del 7 dicembre 1989****relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia (1990)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(1)</sup>, prevede all'allegato che le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia, siano ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire per il 1990 il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3189/88<sup>(3)</sup>, prevede che la Repubblica portoghese rinvii fino al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in causa; che il presente regolamento non si applica quindi al Portogallo;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore della produzione delle nocciole è in corso di ristrutturazione in talune regioni della Comunità e che vincoli economici particolari rendono necessario mantenere, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione del contingente tra Stati membri;

considerando che dalle correnti tradizionali degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato dei prodotti in questione, essere effet-

tuata in modo proporzionale al fabbisogno degli Stati membri calcolato, da un lato, sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Turchia nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, sulla base delle prospettive economiche per i periodi contingenziali considerati;

considerando che negli ultimi tre anni, i prodotti di cui trattasi sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri che in questa situazione è opportuno in una prima fase da un lato prevedere l'assegnazione delle quote iniziali ai veri Stati membri importatori e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al contingente tariffario per quanto riguarda le importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione consente anche di conseguire l'uniformità nella riscossione dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di questi Stati in caso di esaurimento della loro quota iniziale e così pure quello degli Stati membri che non partecipano alla ripartizione iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % del volume contingenziale, la seconda parte, del 40 %, costituendo la riserva;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a che la riserva lo consenta; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se nel corso del periodo contingenziale la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri rinvicino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro

(<sup>1</sup>) GU n. L 343 del 31. 12. 1984, pag. 6.

(<sup>2</sup>) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.